OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA AGROALIMENTARE E AMBIENTALE

Le sentenze citate sono segnalate nella *newsletter* mensile CeDiSA cui si può aderire tramite iscrizione nella home page del sito www.cedisa.eu. Tutte le massime sotto riportate sono redazionali.

Giurisprudenza europea

Alimenti.

Controlli ufficiali sugli integratori alimentari e limiti agli obblighi nazionali di notifica preventiva

Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 21 maggio 2026, causa C-626/24, *PRAGON s.r.o. c. Státní zemědělská a potravinářská inspekce*, ECLI:EU:C:2026:414.

Regolamento (UE) 2017/625 – Controlli ufficiali – Integratori alimentari – Libera circolazione delle merci – Armonizzazione esaustiva – Notifica preventiva – Direttiva 2002/46/CE.

L'art. 9, par. 7, del regolamento (UE) 2017/625 realizza un'armonizzazione completa delle condizioni alle quali gli Stati membri possono imporre la segnalazione dell'arrivo di merci provenienti da altri Stati membri ai fini dell'organizzazione dei controlli ufficiali.

Ne consegue che una normativa nazionale che imponga in via generale e sistematica la notifica preventiva dell'arrivo di tutti gli integratori alimentari provenienti da altri Stati membri è incompatibile con il diritto dell'Unione, salvo che sia dimostrata la stretta necessità della misura in circostanze eccezionali e l'assenza di strumenti meno restrittivi.

Tra tali strumenti rientra la facoltà, prevista dall'art. 10 della direttiva 2002/46/CE, di richiedere la notifica dell'etichetta degli integratori alimentari prima della loro commercializzazione.

La nozione di dispositivo medico tra destinazione d'uso e funzione oggettiva del prodotto

Corte di giustizia dell'Unione europea, Sez. VI, sentenza 2 luglio 2026, causa C-427/24, *Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV c. Diagramm Halbach GmbH & Co. KG.*

Dispositivi medici – Regolamento (UE) 2017/745 – Art. 2, punti 1 e 12 – Nozione di dispositivo medico – Destinazione d'uso – Funzione oggettiva del prodotto – Pubblicità del fabbricante.

Ai sensi dell'art. 2, punti 1 e 12, del regolamento (UE) 2017/745, la qualificazione di un prodotto come dispositivo medico richiede non solo che il fabbricante gli attribuisca una destinazione d'uso medica, ma anche che il prodotto, oggettivamente considerato, sia idoneo a svolgere una delle funzioni mediche specificamente indicate dal regolamento.

Pertanto, braccialetti destinati all'identificazione dei pazienti, privi di iscrizioni al momento della commercializzazione e aventi la sola funzione di consentire la corretta identificazione della persona assistita, non costituiscono dispositivi medici, anche se il relativo materiale pubblicitario evidenzia il contributo che essi possono indirettamente fornire alla sicurezza delle cure.

Indicazioni sulla salute negli integratori alimentari: le informazioni obbligatorie presenti in etichetta non devono essere ripetute nella pubblicità a mezzo stampa

Corte di giustizia dell'Unione europea, Quinta Sezione,17 settembre 2026, Causa C-657/24, *Kyberg Pharma Vertriebs-GmbH contro Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft eV.*

Protezione dei consumatori - integratori alimentari - indicazioni sulla salute - health claims - informazioni obbligatorie – etichettatura - pubblicità a mezzo stampa - principio di sussidiarietà - concorrenza sleale.

L'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1924/2006 deve essere interpretato nel senso che la pubblicità scritta diretta a promuovere un integratore alimentare non rientra nella nozione di «etichettatura».

Tuttavia, qualora le informazioni obbligatorie previste dalla disposizione — compresa l'indicazione dell'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano — figurino già nell'etichettatura dell'integratore, esse non devono essere ripetute nella pubblicità scritta che utilizza indicazioni sulla salute.

La loro inclusione nella presentazione e nella pubblicità è richiesta in via subordinata, quando non esista un'etichettatura..

Ancora sugli obblighi connessi alla pubblicità degli integratori alimentari: precisazioni della cgue sulle modalità di assunzione (caso della somministrazione sublinguale).

Corte di giustizia dell'Unione europea (Quinta Sezione) sentenza 17 settembre 2026, causa C-721/24, *Vista-Life Pharma SA, Vista-Life Pharma Belgium SCRL contro Laboratoires S.M.B. SA, Brussels Reps Pharma SRL.*

Regolamento (CE) n. 1924/2006 – Prodotti alimentari – Integratori alimentari – Indicazioni sulla salute – Health claims – Frequenza di assunzione – Modalità di somministrazione – Somministrazione sublinguale – Pubblicità alimentare.

L'articolo 2, paragrafo 2, punto 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006 deve essere interpretato nel senso che un'indicazione relativa alla frequenza di assunzione o alla modalità di somministrazione di un alimento può costituire un'"indicazione sulla salute" quando, valutata nel suo contenuto e nel contesto della comunicazione commerciale, non si limiti a fornire un'informazione pratica sull'impiego del prodotto, ma suggerisca l'esistenza di un rapporto tra tale modalità di consumo e un beneficio per la salute.

La nozione di indicazione sulla salute ha portata ampia e comprende non soltanto le affermazioni che collegano direttamente le proprietà intrinseche di un alimento a un effetto benefico, ma anche quelle che at-

tribuiscono alla frequenza o alla modalità di assunzione la capacità di favorire, accrescere o rendere più efficace tale effetto. Può pertanto rientrare in tale nozione l'indicazione della somministrazione "sublinguale" quando essa sia idonea a far comprendere al consumatore che questa modalità, evitando o riducendo l'effetto di primo passaggio, assicuri un assorbimento migliore e una maggiore efficacia del prodotto. Spetta al giudice nazionale verificare il messaggio complessivamente trasmesso al consumatore.

Giurisprudenza italiana

Giurisprudenza costituzionale

Ambiente

Il divieto di impianti fotovoltaici a terra in aree agricole al vaglio costituzionale

Corte Costituzionale, sentenza n. 127 del 16 luglio 2026

Produzione energia – fonti rinnovabili –superfici e aree idonee per l'installazione di impianti - consumo del suolo a vocazione agricola - impianti con moduli sollevati da terra – agrivoltaico.

Nel sistema costituzionale, i diritti e i principi fondamentali si trovano in una condizione di integrazione reciproca, escludendo l'esistenza di un diritto tiranno che possa vantare una prevalenza assoluta e aprioristica sugli altri beni protetti. L'esigenza di massima diffusione delle fonti energetiche rinnovabili e gli impegni europei di decarbonizzazione non possono obliterare la tutela accordata dall'art. 9 Cost. al paesaggio agrario, alla biodiversità e alla salute del suolo, inteso quale risorsa naturale limitata, non rinnovabile e strettamente connessa alla sicurezza e all'autosufficienza alimentare.

Supera il vaglio di ragionevolezza la normativa nazionale che vieta l'installazione di moduli fotovoltaici posati direttamente al suolo in aree agricole, in quanto la misura risulta idonea e necessaria a contrastare il consumo irreversibile del territorio e la frammentazione del paesaggio.

Tale restrizione non si traduce in un sacrificio intollerabile per l'iniziativa economica e la transizione ecologica, trattandosi di un divieto non assoluto bensì selettivo, che lascia ferma la possibilità di realizzare impianti agrivoltaici di tipo avanzato (caratterizzati da moduli sollevati da terra idonei a garantire la continuità delle attività agro-pastorali) e prevede ampie deroghe per aree industriali, cave dismesse, comunità energetiche e progetti finanziati dal PNRR o dal PNC.

Il riferimento alla classificazione urbanistica dello strumento comunale (zona agricola) quale criterio selettivo per l'applicazione del divieto di fotovoltaico a terra risponde a imprescindibili esigenze di certezza del diritto e riflette l'attitudine funzionale di lungo periodo impressa al fondo dall'autorità pianificatrice.

Ne consegue che situazioni fattuali contingenti o transitorie — quali il temporaneo inutilizzo, lo stato di abbandono o il degrado materiale dei terreni oggetto di progetto — restano prive di rilevanza giuridica, non potendo tali elementi di fatto inficiare la legittimità della tutela o escludere l'astratta vocazione agro-pastorale dell'area protetta.

Giurisprudenza amministrativa

Agricoltura

Monitoraggio ISMEA dei costi medi di produzione: natura para-regolatoria dell'attività, necessità di partecipazione procedimentale e limiti all'impugnazione delle questioni di costituzionalità ed eurounitarie.

TAR Lazio, Sez. IV Quater, sentenza 5 giugno 2026

Pratiche commerciali sleali – Filiera agroalimentare – Vendita sottocosto – Costi medi di produzione – ISMEA – Monitoraggio – Attività statistica – Funzione para-regolatoria – Partecipazione procedimentale – Trasparenza – D.lgs. n. 198/2021 – Direttiva (UE) 2019/633.

Il monitoraggio dei costi medi di produzione effettuato da ISMEA ai sensi del d.lgs. n. 198/2021, pur non costituendo esercizio di un potere

autoritativo di determinazione dei prezzi né integrando di per sé il presupposto dell'illecito di vendita sottocosto, produce effetti giuridicamente rilevanti in quanto svolge una funzione para-regolatoria, idonea a orientare le condotte degli operatori economici e, in taluni casi, a incidere direttamente sui rapporti negoziali.

Ne consegue che la relativa attività deve essere svolta nel rispetto di adeguate garanzie di partecipazione, trasparenza e confronto con i soggetti interessati. Sono invece inammissibili, per difetto di rilevanza nell'ambito del giudizio avente ad oggetto il monitoraggio, le questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità con il diritto dell'Unione concernenti la disciplina sanzionatoria della vendita sottocosto, potendo esse essere esaminate soltanto nell'ambito di un concreto procedimento applicativo della sanzione.

Ambiente

Terre e rocce da scavo: ancora sulla distinzione fra sottoprodotto, rifiuto ed *end of waste*.

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 15 giugno 2026, n. 4784

Rifiuti – Sottoprodotti – *End of waste* – terre e rocce da scavo - distinzione.

Nel sistema della gestione dei rifiuti, l'esclusione dalla relativa disciplina prevista dall'art. 185 del d.lgs. n. 152/2006 per le terre, le rocce da scavo e i materiali derivanti dall'attività estrattiva richiede che tali sostanze siano effettivamente e contestualmente riutilizzate all'interno del ciclo produttivo. Non rileva a tal fine la mera composizione chimica del materiale, bensì l'obiettiva condotta del detentore; ne consegue che il deposito continuativo ed incontrollato di inerti all'interno di un lago di cava protratto per diversi anni, con conseguente creazione di un piazzale artificiale non autorizzato, evidenzia la volontà di disfarsi dei materiali e ne determina l'incontestabile qualificazione come rifiuti, rendendo legittimo l'ordine di rimozione.

Ai sensi dell'art. 167, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei

beni culturali e del paesaggio), è tassativamente precluso il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria per interventi che abbiano determinato la creazione di nuove superfici o nuovi volumi. L'ampliamento di un piazzale mediante sversamento di materiali ed inerti costituisce una modifica permanente non reversibile comportante nuova volumetria, la quale non può essere sanata postumamente, né l'eventuale successivo rilascio dell'autorizzazione estrattiva o paesaggistica può spiegare alcuna efficacia sanante sulle condotte illecite antecedentemente perfezionate.

L'ordinanza di rimozione dei rifiuti avente natura meramente ricognitiva e confermativa di un precedente provvedimento sanzionatorio — riemessa dall'Amministrazione a seguito del sopraggiunto fallimento del soggetto concessionario o affittuario — non richiede la previa attivazione delle garanzie partecipative di cui alla legge n. 241/1990, risultando il contraddittorio già garantito nel procedimento presupposto.

Qualificazione dei fanghi di depurazione come rifiuti, disciplina *end of waste* e limiti all'applicazione automatica delle CSC di bonifica ai fertilizzanti

Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 4880 del 17 giugno 2026.

Fanghi derivati dal trattamento delle acque reflue – rifiuti – sottoprodotti – *end of waste* – attività di depurazione delle acque – compatibilità con la nozione di "processo di produzione" – non sussiste.

Ai sensi dell'art. 127, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (come novellato dal d.l. n. 39 del 2023), i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue assumono la qualifica di rifiuti ex lege ed esclusivamente al termine del complessivo processo di depurazione svolto nell'impianto (cd. end of pipe). Tali materiali residui non possono essere qualificati come sottoprodotti ai sensi dell'art. 184-bis cod. amb., difettando il presupposto fondamentale dell'origine da un "processo di produzione", atteso che la depurazione delle acque è un'attività finalizzata alla pulizia del refluo e non alla produzione di beni.

Ne consegue che il successivo utilizzo dei fanghi di depurazione per la fabbricazione di fertilizzanti costituisce un'operazione di recupero di rifiuti, per la quale è imprescindibile il rispetto della disciplina sulla cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste) prevista dall'art. 184-ter d.lgs. n. 152 del 2006.

Principio "chi inquina paga" e limiti agli obblighi del proprietario incolpevole nella bonifica dei siti contaminati

Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza del 31 luglio 2026, n. 6152

Ambiente - Principio "chi inquina paga" - Proprietario incolpevole - Responsabile della contaminazione - Bonifica dei siti contaminati - Messa in sicurezza d'emergenza (M.I.S.E.) - Misure di prevenzione - Principio di precauzione - Responsabilità ambientale - Interventi volontari di bonifica - Principi di solidarietà e buona fede - Obblighi del proprietario non responsabile.

Le misure di prevenzione si possono imporre al proprietario incolpevole diversamente dalle misure di messa in sicurezza di emergenza, che invece presuppongono l'accertamento della responsabilità.

La distinzione tra i due tipi di misure non è ontologica, nel senso che si tratta di misure che — riguardate in sé e per sé, ovvero senza una valutazione del contesto — sono sostanzialmente identiche, essendo accomunate, secondo logica, dal medesimo obiettivo, di evitare l'aggravarsi del danno; ciò posto, il criterio distintivo fra le due fattispecie va ricavato argomentando dalle norme generali del sistema, considerando il principio di solidarietà e buona fede di cui agli artt. 2 Cost. e 1176 c.c., norma specifica in materia di obbligazioni nei rapporti di diritto privato ma applicabile anche nei rapporti di diritto pubblico caratterizzati dall'accertamento della violazione di obbligazioni pubbliche che implicano la responsabilità del privato con conseguente applicazione di una misura amministrativa, di norma, coincidente con una sanzione, nella specie, avente valenza ripristinatoria (art 1, comma 2-bis, l. n. 241 del 1990); tale principio di buona fede impone di attivarsi a protezione delle posizioni giuridiche altrui se ciò si possa fare senza apprezzabile sacrificio, vale a dire con misure preventive esigibili, semplici ed economi-

che, individuate a seguito di una corretta e completa istruttoria da parte dell'Amministrazione (Cons. Stato, sez. IV, 19/08/2025, n. 7084).

Nel caso di specie, tuttavia, la predisposizione di un nuovo studio di analisi dei rischi sanitario e ambientali è stato definito dalla società appellante particolarmente oneroso, e non semplice ed economico, come, peraltro, è confermato dal complesso procedimento amministrativo sviluppatosi nel corso del tempo; sul punto, peraltro, il Ministero non ha efficacemente replicato.

Ne consegue che, anche considerando la misura imposta dal Ministero come rientrante nelle misure di prevenzione, comunque, lo sforzo richiesto al proprietario dell'area non responsabile dell'inquinamento supererebbe l'apprezzabile sacrificio e, come tale, non può essere imposto a quest'ultimo. 24.

Ne consegue che al di là della limitata ipotesi di misure di prevenzione, nei sensi indicati al punto precedente, non può essere imposto al proprietario l'effettuazione di un'analisi dei rischi perché priva di base normativa, qualora la stessa sia particolarmente onerosa e complessa, misura che non può di certo essere legittimata dal principio di precauzione di cui all'art. 191 TFUE e all'art. 3-ter del d.lgs. n. 152/2006, il quale indica all'amministrazione le modalità per esercitare il potere discrezionale nel modo più corretto qualora non sia certa la concretizzazione del rischio, fermo, però, restando la necessità che esista la norma attributiva del potere.

Miscellanea

Direttive UE prive di efficacia diretta, disapplicazione della legge nazionale e controlimiti dopo il vaglio della Corte costituzionale

T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV-ter, 22 aprile 2026, n. 7269

Efficacia diretta - direttiva UE - disapplicazione; rinvio pregiudiziale - Corte costituzionale – controlimiti - art. 11 Cost. - art. 117 Cost. - accise sui tabacchi - responsabilità della PA.

Il giudice amministrativo non può disapplicare una normativa nazionale asseritamente contrastante con una direttiva dell'Unione

europea priva di efficacia diretta, dovendo in tal caso attivare il sindacato accentrato di costituzionalità ai sensi degli artt. 11 e 117 Cost.

Una volta che la Corte costituzionale si sia pronunciata sulla questione, dichiarandola inammissibile perché la reductio ad legitimitatem implica scelte discrezionali riservate al legislatore, il giudice comune non può né disapplicare la legge interna né rimettere alla Corte di giustizia una questione che si risolverebbe, sostanzialmente, in un sindacato sugli effetti e sui limiti della decisione della Corte costituzionale.

L'atto amministrativo vincolato, adottato in applicazione della legge vigente, resta pertanto legittimo e non fonda responsabilità aquiliana dell'amministrazione.

Giurisprudenza penale

Alimenti

Salsicce fresche, additivi alimentari e nitrato E252: la Cassazione conferma la nozione di "preparazioni di carne" e "prodotti a base di carne"

Suprema Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza n. 23502/2026 del 5 marzo 2026

Additivi alimentari - nitrato di potassio - E252 – nitriti – nitrosammine - salsiccia fresca - salamella trentina - preparazioni di carne - prodotti a base di carne - attività dell'acqua.

In tema di disciplina penale degli alimenti, la salsiccia fresca e gli analoghi prodotti carnei destinati al consumo previa cottura devono essere qualificati, salvo prova di una trasformazione sostanziale idonea a far perdere le caratteristiche della carne fresca, come "preparazioni di carne" ai sensi dell'Allegato I, punto 1.15, del Reg. CE n. 853/2004.

La distinzione tra preparazioni di carne e prodotti a base di carne non dipende dal nome commerciale del prodotto, dalla ricetta, dall'aggiunta di condimenti o additivi, dalla macinatura, dall'essiccazione o da altri trattamenti non decisivi, ma dall'effettiva modificazione della struttura muscolo-fibrosa interna della carne e dalla perdita delle caratteristiche proprie della carne fresca.

Ne consegue che le salsicce fresche rientrano nella categoria FC 08.2 del Reg. CE n. 1333/2008, con esclusione dell'impiego dell'additivo E252 – nitrato di potassio, non autorizzato per tale categoria.

L'attività dell'acqua – aw conserva rilievo tecnico, ma non costituisce, secondo la normativa vigente e le circolari ministeriali richiamate, parametro giuridico autonomo per distinguere le preparazioni di carne dai prodotti a base di carne.

La possibilità di cucinare (e, quindi, la necessità di acquistare ingredienti) per un detenuto in carcere al 41bis è un diritto o una mera aspirazione comprimibile per esigenze di gestione dell'istituto di pena?

Suprema Corte di Cassazione, sez. I penale, Ordinanza n. 24710/2026 del 21 maggio 2026.

Detenuto - richiesta di acquisto di generi alimentari per cucina - esigenze di gestione dell'Istituto penitenziario - rigetto dell'istanza - configurabilità di un "diritto di cucinare" - non sussiste.

Dalla condizione detentiva possano derivare limitazioni, anche significative, alla sfera dei diritti soggettivi dei ristretti, conseguenti all'adozione, da parte dell'Amministrazione penitenziaria, di provvedimenti organizzativi volti a disciplinare la vita degli istituti, garantendo l'ordine e di sicurezza interna e, in uno, la migliore attuazione del trattamento rieducativo; misure che, ove adottate nel rispetto dei fondamentali canoni di ragionevolezza e proporzionalità, incidono legittimamente sulla originaria posizione soggettiva, degradandola a mero interesse legittimo.

Il diritto soggettivo del detenuto, nel suo nucleo intangibile, cui è garantita protezione, non va confuso con le mere modalità di esercizio di esso, inevitabilmente assoggettate a regolamentazione.

Soltanto la negazione del diritto in quanto tale integra lesione suscettibile di reclamo giurisdizionale, mentre le modalità di esplicazione del diritto restano affidate alle scelte discrezionali dell'Amministrazione penitenziaria, in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne, che, ove non manifestamente irragionevoli, ovvero

sostanzialmente inibenti la fruizione del diritto, non sono sindacabili in sede giudiziaria.

Sul rapporto fra prescrizioni estintive e tenuità del fatto

Suprema Corte di Cassazione, sez. III penale , Sentenza n. 24153/2026 del 31 marzo 2026.

Reati igienico-sanitari - artt. 12-ter e ss. legge 30 aprile 1962, n. 283 - detenzione in cattivo stato di conservazione di sostanze congelate - omessa emanazione di prescrizioni sanitarie da parte dell'A.C. - esercizio dell'azione penale – improcedibilità - non sussiste - tenuità del fatto - obbligo di valutazione - sussiste.

In tema di disciplina penale degli alimenti, l'omessa indicazione all'indagato, da parte dell'organo accertatore, delle prescrizioni di regolarizzazione la cui ottemperanza è necessaria ai fini della speciale procedura estintiva di cui agli artt. 12-ter e ss. legge 30 aprile 1962, n. 283, introdotta dall'art. 70, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non è causa di improcedibilità dell'azione penale relativa alle contravvenzioni previste dalla legge citata, punite con la pena dell'ammenda, pur se alternativa.

Il meccanismo previsto dall'art. 12 sexies legge n. 283 del 1962, presupponendo che il pubblico ministero non abbia ricevuto la notizia di reato dall'organo accertatore, non obbliga l'adozione delle prescrizioni, sicché, scaduto il termine di sessanta giorni dall'inoltro degli atti, il magistrato può procedere senza dover sindacare o chiedere conto dell'inerzia dell'organo accertatore).

La discrezionalità dell'organo accertatore di decidere se impartire prescrizioni ai fini della regolarizzazione si evince anche dall'art. 12-septies, secondo comma, legge n. 283 del 1962, pure esso introdotto dall'art. 70, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

Se è vero, per un verso, che l'assenza di argomentazioni espresse in ordine al diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non comporta vizio di motivazione della sentenza, ciò non esula il giudice dal fornire specifiche valutazioni sulla gravità del fatto o sulla personalità dell'imputato che possano

evidenziare l'inapplicabilità dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., qualora ne sia stata fatta richiesta in dibattimento.

Controlli ufficiali sugli alimenti, garanzie procedurali e limiti di applicazione della causa estintiva introdotta dalla Riforma Cartabia

Suprema Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza n. 22979 del 22 giugno 2026

Sicurezza alimentare - controlli ufficiali - Regolamento UE 2017/625 - D.Lgs. 27/2021 - inutilizzabilità della prova - art. 191 c.p.p. - nullità a regime intermedio - omesso avviso al difensore - prescrizioni di regolarizzazione – improcedibilità - art. 12-ter legge n. 283/1962 - Riforma Cartabia - disciplina transitoria - lex mitior - cattivo stato di conservazione degli alimenti - art. 5 lett. b) legge n. 283/1962.

In materia di sicurezza alimentare, l'eventuale inosservanza delle garanzie procedimentali previste dal Regolamento UE 2017/625 e dal D.Lgs. 27/2021 nello svolgimento dei controlli ufficiali non comporta, di per sé, l'inutilizzabilità degli esiti ispettivi ai sensi dell'art. 191 c.p.p., poiché né la disciplina unionale né quella nazionale prevedono una specifica sanzione di inutilizzabilità probatoria. L'omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore integra, al più, una nullità a regime intermedio, sanabile se non tempestivamente eccepita.

Inoltre, l'omessa indicazione delle prescrizioni di regolarizzazione da parte dell'organo accertatore non determina l'improcedibilità dell'azione penale per le contravvenzioni alimentari previste dalla legge n. 283/1962.

La speciale procedura estintiva introdotta dall'art. 12-ter della legge n. 283/1962, per effetto del D.Lgs. 150/2022, non si applica ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della riforma, l'azione penale fosse già stata esercitata, in forza della disciplina transitoria espressamente prevista dall'art. 96 del medesimo decreto.

Accertamenti analitici in violazione delle garanzie difensive e richiesta di giudizio abbreviato: la nullita' del verbale di

prelevamento e della successiva perizia non puo' essere fatta valere perche' il giudizio abbreviato postula la valutazione dell'idoneita' del materiale contenuto nel fascicolo del pm a esercitare l'attivita' difensiva.

Suprema Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza n. 33150/2026 del 20 marzo 2026.

Cannabis sativa fenotipo drogante - prelievo di materiale essiccato contenuto in sacchetti - violazione garanzie difensive (omesso avviso del diritto di farsi assistere da un difensore) - sequestro - successiva analisi positiva - perizia - giudizio abbreviato - eccezione di nullità del verbale di prelievo e della perizia - inammissibilità in caso di giudizio abbreviato.

1*) La nullità dell'atto di campionatura conseguente alla violazione delle garanzie difensive previste dall'art. 87 d.P.R. 309/90, in quanto riferentesi ad attività successiva al sequestro, non ne inficia la validità, né pregiudica l'utilizzazione probatoria del reperto e degli accertamenti tecnici eseguiti sullo stesso, e da tanto discende la piena utilizzabilità probatoria di tutti i reperti ex se attinti dalla misura reale.*

La richiesta di rito abbreviato, sia pur condizionato all'acquisizione di ulteriore perizia sulla effettiva capacità drogante della sostanza sequestrata, è incompatibile con la riproposizione dell'eccezione di nullità del verbale di campionamento e degli atti conseguenti poiché il rito abbreviato determina l'acquisizione al fascicolo del dibattimento di tutti gli atti contenuti nel fascicolo del P.M. di cui la difesa ha piena contezza al momento della conclusione delle indagini.

Nel giudizio abbreviato sono deducibili solo le nullità assolute e le inutilizzabilità patologiche. L'accettazione del giudizio allo stato degli atti presuppone una valutazione di "idoneità" allo svolgimento della funzione difensiva che, evidentemente, permette di ritenere che gli atti funzionali a quell'esercizio abbiano raggiunto i propri effetti, con la conseguenza di rendere concettualmente operante un meccanismo di convalescenza delle nullità a regime intermedio o relative secondo il modello generale offerto dall'art. 183 del codice di rito.

2*) La nullità dell'atto di campionatura conseguente alla violazione*

delle garanzie difensive previste dall'art. 87 d.P.R. n. 309/90 non comporta automaticamente l'invalidità o l'inutilizzabilità del reperto e degli accertamenti tecnici eseguiti sullo stesso.

Nel caso di un numero di campioni elevato la difesa deve specificare se e in che modo vi fosse un qualche nesso eziologico tra le metodiche di campionamento ed il risultato analitico che si assume viziato.

Ambiente

Il "pastazzo" di agrumi fermentato, trasportato senza documentazione e senza una destinazione certa al riutilizzo, costituisce rifiuto.

Suprema Corte di Cassazione, Sez. III Penale, ordinanza n. 29122 del 31 luglio 2026

Ambiente – Rifiuti – Pastazzo di agrumi – Sottoprodotto – Trasporto non autorizzato – Certezza del successivo utilizzo – Fermentazione –Mancanza di documentazione.

In tema di gestione dei rifiuti, il "pastazzo" di agrumi può essere qualificato come sottoprodotto, ai sensi dell'art. 184-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, soltanto quando sia dimostrata la certezza della sua destinazione a un successivo utilizzo legittimo, non nocivo per la salute e per l'ambiente e realizzabile senza ulteriori trattamenti diversi dalla normale pratica industriale. Deve, invece, essere qualificato come rifiuto quando le concrete modalità di detenzione e trasporto – quali l'assenza di documentazione riferibile al carico, l'esposizione senza accorgimenti, lo sversamento di liquidi indicativo di fermentazione e la mancanza di elementi attestanti una produzione contestuale e una destinazione certa e immediata al riutilizzo – risultino incompatibili con la condizione di sottoprodotto.

Le contestazioni concernenti l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato non possono condurre all'annullamento della sentenza quando il ricorrente non dimostri la decisività di tali dichiarazioni rispetto al complessivo quadro probatorio posto a fondamento della condanna.

Giurisprudenza civile

Alimenti

Il marchio "Cuore di Modena" tra rischio di associazione con i marchi anteriori ed evocazione dell'IGP "Aceto Balsamico di Modena": limiti alla registrazione e preclusioni nel giudizio di Cassazione.

Suprema Corte di Cassazione, Sezione I civile, ordinanza n. 21964/2026 del 26 giugno 2026.

Marchi – Marchio "Cuore di Modena" – Aceti – Salse – Condimenti – Prodotti identici o affini – Marchi anteriori – Marchi notori – Marchi forti – Rischio di confusione – Rischio di associazione – Marchi collettivi geografici – Toponimo "Modena" – Indicazione geografica protetta – IGP "Aceto Balsamico di Modena" – Evocazione – Denominazione protetta – Comparabilità dei prodotti.

Non è registrabile il marchio "Cuore di Modena" per aceti e prodotti identici o affini a quelli contraddistinti dai marchi anteriori del Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena, quando il riferimento al toponimo "Modena", in ragione della notorietà acquisita dai segni anteriori nel settore dell'aceto balsamico, sia idoneo a generare nel pubblico un rischio di confusione o, quanto meno, di associazione economica o commerciale tra i segni.

Gli elementi aggiuntivi costituiti dalla parola "Cuore", dalla rappresentazione grafica del cuore e dal richiamo figurativo alla città non escludono il conflitto se non modificano in misura sufficiente l'impressione complessiva del marchio.

Il medesimo segno può inoltre interferire con la tutela dell'IGP "Aceto Balsamico di Modena" quando l'impiego del termine "Modena", riferito ad aceti, salse, condimenti o prodotti merceologicamente prossimi, determini nella mente del consumatore un richiamo sufficientemente diretto alla denominazione protetta e alla sua reputazione, anche senza riprodurne integralmente il nome.

Nel giudizio di cassazione, tuttavia, la questione relativa alla

particolare natura dei marchi collettivi geografici non può essere esaminata quando implichi accertamenti di fatto non risultanti dalla decisione impugnata e il ricorrente non indichi specificamente in quale atto del giudizio precedente essa sia stata dedotta.

La pubblicità che mette in evidenza i benefici ambientali dell'acqua di rubinetto rispetto a quella in bottiglia non è di per sè una forma di *green washing.*

Suprema Corte di Cassazione, Sez. I civile, Ordinanza n. 18269/2026, del 6 giugno 2026

Pubblicità ingannevole – Concorrenza sleale – Greenwashing – Green claims – Acqua minerale naturale – Acqua potabile di rubinetto – Purezza – Bottiglie in plastica – PET – Minore impatto ambientale – Messaggio pubblicitario – Inibitoria – Diffusione tramite siti di terzi – Obbligo di attivazione.

Le discipline delle acque minerali naturali, contenute nel d.lgs. 8 ottobre 2011, n. 176, e delle acque potabili di rubinetto, contenute nel d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 e nel d.lgs. 23 febbraio 2023, n. 18, non attribuiscono alle sole acque minerali naturali il carattere della "purezza" e non vietano l'impiego di tale concetto con riguardo alle altre acque destinate al consumo umano. Il carattere distintivo delle acque minerali naturali è costituito dalla "purezza originaria", ossia dalla purezza esistente sin dalla sorgente, e non dalla purezza genericamente intesa.

Non integra greenwashing la comunicazione pubblicitaria che attribuisca all'impiego dell'acqua di rubinetto un minore impatto ambientale derivante dalla riduzione dell'uso delle bottiglie di plastica, quando il vantaggio ambientale vantato sia stato accertato in fatto come oggettivo. La diversa valutazione delle risultanze probatorie non può essere sollecitata in sede di legittimità attraverso una nuova ponderazione del merito.

L'ordine giudiziale che inibisca ogni utilizzo di un messaggio pubblicitario impone al destinatario di attivarsi per impedirne l'ulteriore diffusione, anche quando questa avvenga attraverso siti internet

appartenenti a soggetti terzi. L'estraneità formale dei siti alla sfera di controllo del destinatario non esclude automaticamente la sua responsabilità, ove egli possa intervenire per ottenere la rimozione del contenuto illecito.

Sentenze e massime a cura di **Vito Rubino**